

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SABRINA PERON

Seduta del 26/09/2024

### FATTO

Parte ricorrente rappresenta al Collegio di aver concluso con l'intermediario, in data 14/02/2019, un contratto di finanziamento con cessione del quinto in data 14/02/2019, per l'importo di € 38.400,00, da rimborsare in n. 120 rate, di ammontare pari a € 320,00 ciascuna. Il finanziamento è stato estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 61, ma in quell'occasione gli veniva riconosciuto il solo rimborso relativo agli interessi non maturati, ritenuto non coerente con quanto previsto dalla normativa vigente. In data 13/05/2024 presentava reclamo all'intermediario chiedendo il rimborso degli oneri non goduti in base al criterio proporzionale *ratione temporis*. Ricevuto riscontro negativo chiede ora al Collegio la condanna dell'intermediario alla restituzione di € 1.809,00, determinato con il criterio *ratione temporis*, oltre interessi dalla data dell'estinzione all'effettivo soddisfo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario anzitutto sottolinea che in sede di conteggio estintivo sono stati restituiti alla parte ricorrente € 2.012,77 a titolo di interessi non maturati. Ciò posto ritiene che la richiesta di parte ricorrente vada respinta per tre ordini di motivi riconducibili a: *i)* sentenza Unicredit Bank Austria; *ii)* principi civilistici del divieto di indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa; *iii)* art. 6 bis del DPR 180/1950.

Precisa inoltre che *a)* le commissioni di intermediazione sono di natura *up-front* in quanto volte a remunerare l'attività dell'intermediatore intervenuto ai fini della conclusione del



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contratto; questi costi sono stati interamente versati a fronte dell'emissione della relativa fattura; b) anche le commissioni di istruttoria sono di natura *up-front* in quanto fanno riferimento ad una attività di pre-analisi necessaria all'attivazione del contratto; si tratta di attività amministrativa sostenuta dall'intermediario precedente all'erogazione del prestito. Tutte queste voci di costo erano chiaramente indicate nel contratto, nel rispetto delle Disposizioni di Trasparenza emanate dalla Banca d'Italia.

Per queste ragioni l'intermediario chiede: in via principale l'integrale rigetto del ricorso, tenuto conto di aver già rimborsato € 2.012,77; in via subordinata di decurtare dall'importo che verrà eventualmente individuato quanto già sopra versato.

Le parti non hanno depositato repliche.

## DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione degli oneri non maturati che non sarebbero stati riconosciuti alla parte ricorrente in sede di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento di cessione di un quinto, sottoscritto in data 14/02/2019.

La sussistenza del diritto invocato dalla parte ricorrente trae fondamento normativo nell'art. 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e dei «*costi dovuti per la vita residua del contratto*». Giova premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento, a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro-rata temporis*.

Peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (con la nota decisione "Lexitor" resa in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) ha stabilito che l'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, trasposto nell'ordinamento italiano con il sopraccitato art. 125-*sexies* T.U.B., deve essere interpretato nel senso che il «*diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: «*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*».

Si fa tuttavia presente che l'art. 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni bis"), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettano al consumatore il rimborso «*in misura*



*proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Tale norma è stata recentemente modificata in data 2 agosto 2023 con la conversione in legge del D.L. 13 giugno 2023 n. 69 (c.d. decreto "Salva infrazioni") e, successivamente, in data 10 agosto 2023 è stato pubblicato il c.d. Decreto "Omnibus" (D.L. 10 agosto, n. 104, art. 27) che ha modificato la legge di conversione del c.d. Decreto "Salva Infrazioni" (D.L. n. 69/2023). In data 9 ottobre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del citato D.L. 104/2023, il cui art. 27 in tema di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021, così statuisce: «Estinzione anticipate dei contratti di credito al consumo - All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebitto oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte"».*

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676/2021, ha espresso il seguente principio di diritto: *«in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014».*

Successivamente con sentenza n. 263/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, limitatamente alle parole *«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».* In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: *"L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor».*

Tanto premesso il Collegio osserva che il contratto è stato sottoscritto in data 14/02/2019, pertanto, prima del 25 luglio 2021 (data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21).

Ebbene, in base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor (cfr., ex multis, Collegio di Bologna, decisione n. 559/2023).

Ragion per cui, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza “Lexitor”, e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi:

- per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Venendo al merito della fattispecie in esame, il Collegio constata che dalle evidenze in atti, risulta quanto segue:

- il contratto di finanziamento stipulato il 14/02/2019 prevedeva un montante del credito di complessivi € 38.400,00 da pagarsi in n. 120 rate mensili di € 320,00 ciascuna con un TAN fisso del 4,60%;
- il contratto altresì prevedeva il pagamento a favore dell'intermediario di: “*spese di istruttoria*” per € 800,00 (oltre bollo € 16,00); “*oneri di distribuzione*” per € 1.274,00; “*commissioni di intermediazione*” per € 2.880,00. Si noti che risulta la presenza di un intermediario del credito;
- il contratto si è estinto anticipatamente il 31/13/2024, dopo la scadenza di n. 61 rate (di cui 1 insoluta/accodata) su n. 120 totali;
- dal conteggio estintivo presente in atti risulta un accredito di € 2.012,77 a titolo di “*Interessi non maturati*”.

il Collegio osserva che – sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi – le “Spese di istruttoria” e i “Costi di intermediazione” devono entrambi considerarsi *up-front*.

Ebbene, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro-rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up-front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il risultato di cui alla tabella che segue.

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 30.729,16	Tasso di interesse annuale	4,60%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	320,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	49,17%
Data di inizio del prestito	01/04/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	26,24%

rate pagate	61	rate residue	59	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni di intermediazione (A)				2.880,00	Upfront	26,24%	755,66	0,00	755,66
Spese di istruttoria (B), al netto degli oneri fiscali				800,00	Upfront	26,24%	209,90	0,00	209,90
<b>Totale</b>									<b>965,56</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo di cui alla tabella (€ 965,56), è inferiore alla somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.809,00), che applica il criterio del *pro-rata temporis* a tutte le voci di costo, compresi gli oneri erariali e le spese assicurative sostenute dall'intermediario.

Ragion per cui a parte ricorrente va riconosciuto il rimborso arrotondato di € 966,00. Quanto all'arrotondamento si precisa che trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore, in data 01/10/2020, delle nuove “*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi*”



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*bancari e finanziari*” della Banca d’Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l’importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all’unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Sulla somma riconosciuta è dovuto il pagamento degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo sino al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 966,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA